

ALLEGATO C) al N. 247.967 di Rep. N. 103.616 di Racc.

STATUTO

CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia - Mandamento di
Bassano del Grappa

Art. 1 - Denominazione ed Identità

1. L' "Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - del Mandamento di Bassano del Grappa", di seguito denominata "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Essa è espressione unitaria delle aziende operanti nei comuni Bassano del Grappa, Rossano Veneto, Romano D'Ezzelino, Rosà, Cassola, Mussolente, Cartigliano, Tezze sul Brenta, Solagna, Pove del Grappa, Valbrenta ed Enego.

In ogni caso l'operatività dell'Ente si esaurisce nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

2. L'Associazione mandamentale autonoma di Bassano del Grappa si riconosce, con formale adesione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Vicenza" (di seguito denominata in breve "Confcommercio Vicenza"), nella "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tal fine ne

accetta e rispetta lo Statuto (alle cui finalità ed ai cui principi si uniforma), ne adotta, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.2, il Codice Etico ed i Regolamenti. Dal rispetto delle condizioni predette e dei contenuti dei deliberati degli Organi confederali e provinciali (in particolare quelli afferenti all'adesione a Confcommercio Vicenza) consegue il titolo all'utilizzo della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale, di cui al comma 1, e del relativo logo.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" si impegna altresì a contribuire attivamente alla promozione ed al sostegno del sistema Confederale in misura e secondo le modalità concordate con "Confcommercio Vicenza".

4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" prende atto che la denominazione di

cui al terzo periodo del comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio Vicenza" e sono condizionate alla appartenenza al sistema confederale. La concessione di denominazione e relativo logo ad Associazioni aderenti a Confcommercio Vicenza, nonché a strutture societarie da queste stesse partecipate, spetta esclusivamente a Confcommercio Vicenza, che ne determina limiti, modalità e responsabilità.

6. "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale e quello provinciale accompagnato dalla propria specifica denominazione secondo le modalità stabilite in sede di adesione a Confcommercio Vicenza, facendosi garante, nei confronti della stessa, del suo utilizzo da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2 - Ambiti di rappresentanza

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e

professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza mandamentale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nel mandamento di Bassano del Grappa, che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, del valore sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Bassano del Grappa" adotta il Codice Etico della Confederazione, allegato e parte integrante del presente Statuto, e ad esso ispira e vincola il

comportamento di ogni componente del sistema
territoriale

Art. 3 - Sede e durata

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" ha sede nel Comune di Bassano del Grappa (VI) ed ha durata illimitata.

Art. 4 - Principi e Valori Ispiratori

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di

trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5 - Scopi e Funzioni

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" si impegna a:

a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano

l'azione;

b) tutelare e rappresentare a livello territoriale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo mandamentale;

c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, compresa quella finanziata, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di

supporto;

e) presta agli associati che lo richiedano, consulenza e assistenza in materia di contratti di lavoro, nonché servizi in materia sindacale, tecnica, amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale, societaria, previdenziale e sociale, nonché di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori;

f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-mandamentali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

h) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello mandamentale, delle proprie articolazioni

organizzative;

i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

j) favorisce le iniziative assistenziali e previdenziali tra i soci nonché lo sviluppo di vantaggiose convenzioni per gli stessi;

k) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale, degli imprenditori, favorendo anche, con strutture e mezzi ritenuti nel tempo più idonei, la dotazione tecnica e professionale, nonché la formazione, l'assistenza e l'aggiornamento e la qualificazione degli imprenditori stessi, degli aspiranti imprenditori, dei consulenti e dei collaboratori delle aziende rappresentate;

l) designa o nomina i propri rappresentanti o delegati in Enti, organi e commissioni nelle quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta o ammessa;

m) promuove e favorisce le relazioni tra gli associati anche attraverso la previsione di iniziative promozionali, ricreative e conviviali, visite didattiche o altro;

n) agevola l'avvio dell'attività imprenditoriale e

l'iniziativa economica privata perseguendo gli obiettivi di semplificazione amministrativa promossi a livello nazionale e regionale anche attraverso la costituzione di specifiche strutture, organizzazioni o agenzie per le imprese;

o) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi ed i consumatori;

p) può promuovere la mediazione per gestire efficacemente il contenzioso attraverso le moderne tecniche di negoziazione, facilitando l'accordo tra le parti, orientandole verso una soluzione ottimale, quale organismo di mediazione così come previsto dalle normative di legge;

q) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e di "Confcommercio Vicenza", che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;

r) promuove la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città e delle aree urbane, con particolare

riferimento ai centri storici ed alle aree dismesse;

s) adotta per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

Art. 6 -Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire in qualità di socio "effettivo" (di seguito, per brevità, indicato anche solo con i termini "socio/i" o "associato/i") a "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.

2. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia e comunque ogni soggetto fisico o giuridico che svolge qualsiasi tipo di attività economica.

3. Il permanere delle condizioni di cui al comma 2 dell'Art. 1 consente il riconoscimento dei predetti soci - che risultino in regola con il pagamento delle quote associative verso il Sistema confederale - nel Sistema Associativo Confcommercio (di seguito

denominato in breve "Sistema"), con conseguente titolo degli stessi ad essere oggetto delle attività di tutela e rappresentanza offerte dal Sistema e - conformemente a quanto determinato in sede di adesione formale di "Confcommercio -Imprese per l'Italia Mandamento di Bassano del Grappa" a "Confcommercio Vicenza" - di partecipare all'attività delle singole Associazioni provinciali di categoria, ove costituite, consentendo altresì a Confcommercio Vicenza di proporre unitariamente in ambito provinciale l'intera consistenza del Sistema ai fini della rappresentanza complessiva delle imprese che vi si riconoscono.

Ai fini della corretta disciplina del trattamento dei dati personali dei soci nell'ambito del Sistema, Confcommercio - Imprese per l'Italia Mandamento di Bassano del Grappa concorda con Confcommercio Vicenza i principi da porre a tutela della riservatezza degli interessati nonché le modalità attraverso le quali è loro garantito il pieno e trasparente esercizio dei diritti in merito al trattamento stesso.

4. La Giunta può deliberare l'ammissione, in qualità di socio "aderente", di Organizzazioni ed Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli del Sistema confederale, con le modalità stabilite dalla Giunta stessa.

5. Il contestuale inquadramento delle imprese associate nell'Organizzazione Territoriale competente di cui al successivo art.7 e nell'Organizzazione Categoriale di riferimento di cui all'art.8, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

6. L'Associazione quindi cura l'attuazione del doppio inquadramento di cui al precedente comma, per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione Territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella Categoriale, e viceversa.

Art. 7 - Organizzazione territoriale

1. Ai soli fini di un migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio dell'Associazione - nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività - ripartisce il territorio in Delegazioni Comunali ed eventualmente in Sezioni Territoriali, determinandone natura, funzioni, organi, strutture e competenze. Esse sono tutte suddivisioni interne dell'Associazione, operanti nell'ambito e nei limiti degli indirizzi generali di politica economico-sindacale stabiliti dagli organi statutari dell'Ente. Per il loro funzionamento si assumono, compatibilmente con la loro natura, le norme regolanti il funzionamento e l'attività degli organi previsti dallo statuto e la particolare normativa

prevista dal presente articolo.

2. Di norma, la Delegazione Comunale, suddivisione interna dell'Associazione, raggruppa tutti gli associati di ogni Comune del Mandamento per meglio seguirne le problematiche, curandone la tutela, anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale, e promuovendone lo sviluppo economico, tecnico e professionale.

3. L'assemblea della Delegazione comunale, appositamente convocata per iscritto (posta ordinaria, fax, posta elettronica) almeno otto giorni prima mediante avviso recante giorno, data, ora, luogo e ordine del giorno, elegge, direttamente o tramite delegati, un proprio Presidente ed almeno un Vice-Presidente; l'Assemblea ha altresì la facoltà di eleggere un Consiglio di Delegazione per coadiuvare l'attività del Presidente e per meglio recepire le istanze della base associativa.

4. Possono partecipare con diritto di voto alle Assemblee di Delegazione Comunale, tutti gli associati in regola con i contributi associativi, non dimissionari, e che non siano sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 12, primo comma, lett.b). La votazione è effettuata a scrutinio segreto.

5. Le elezioni e le delibere vengono adottate a

maggioranza di voti espressi; non vengono computati ad ogni effetto gli astenuti ovvero le schede bianche e quelle nulle. Nell'elezione del Presidente e Vice-Presidente di delegazione comunale, in caso di parità di voti e necessario procedere immediatamente con altra votazione; nel caso, in seconda votazione, perduri la situazione di parità viene eletto il candidato più anziano con riferimento alla data di iscrizione a "Confcommercio Imprese per l'Italia-Mandamento di Bassano del Grappa".

6. Gli associati impossibilitati a partecipare possono delegare il proprio voto solo ad altro associato appartenente alla medesima Delegazione Comunale ovvero a propri collaboratori famigliari purché regolarmente inquadrati all'interno dell'azienda sotto il profilo previdenziale, assicurativo o societario; in ogni caso ogni partecipante all'assemblea non può essere portatore di più di una delega.

7. Durante le assemblee di delegazione Comunale elettive, la delega ad altro associato o ad un proprio collaboratore può essere conferita solo previa validazione della stessa, da effettuarsi almeno un giorno prima, presso la sede dell'Associazione da parte del Direttore o di altro funzionario preposto che ne assevererà la regolarità.

8. Il Presidente di delegazione Comunale, il suo Vice e gli eventuali componenti del Consiglio di Delegazione permangono in carica per 4 anni dalla data della loro elezione. Nel caso si renda vacante la carica di Presidente di Delegazione Comunale per sopraggiunti motivi di incompatibilità, decadenza o recesso della qualità di socio, ovvero dimissioni o per quanto stabilito all'art. 9 comma 2 sarà necessario procedere a nuove elezioni (sia del Presidente, del Vice-Presidente e dell'eventuale Consiglio di Delegazione) entro 4 mesi. Nel caso invece si renda vacante la carica del Vice Presidente, lo stesso potrà essere cooptato dal Presidente per il periodo residuo di durata della carica.

9. La Sezione Territoriale, suddivisione interna dell'Associazione, riferita a Sezioni del territorio diverse da quello comunale, segue la normativa della Delegazione Comunale.

Art. 8 - Organizzazione Categoriale

1. Ai soli fini di un migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio dell'Associazione - nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività - organizza i soci in Associazioni mandamentali di Categoria (detti anche Sindacati di Categoria) ed eventualmente in Sezioni

settoriali determinandone natura, funzioni, organi, strutture e competenze. Esse sono tutte suddivisioni interne dell'Associazione, operanti nell'ambito e nei limiti degli indirizzi generali di politica economico-sindacale stabiliti dagli organi statutari dell'Ente. Per il loro funzionamento si assumono, compatibilmente con la loro natura, le norme regolanti il funzionamento e l'attività degli organi previsti dallo statuto e la particolare normativa prevista dal presente articolo.

2. Di norma, l'Associazione mandamentale di Categoria, suddivisione interna dell'Associazione, raggruppa gli associati di tutto il territorio mandamentale operanti nel medesimo settore merceologico, ne cura la tutela e ne promuove lo sviluppo economico e tecnico. È possibile la costituzione di un Sindacato di Categoria qualora vi siano almeno 10 (dieci) associati appartenenti alla stessa categoria commerciale.

3. L'assemblea del Sindacato di Categoria, appositamente convocata per iscritto (posta ordinaria, fax, posta elettronica) almeno otto giorni prima mediante avviso recante giorno, data, ora, luogo e ordine del giorno, elegge, direttamente o tramite delegati, un proprio Presidente ed almeno un Vice-Presidente; l'Assemblea ha altresì la facoltà di

	eleggere un Consiglio del Sindacato per coadiuvare	
	l'attività del Presidente e per meglio recepire le	
	istanze della base associativa.	
	4. Possono partecipare con diritto di voto alle	
	Assemblee dei Sindacati di Categoria, tutti gli	
	associati operanti nel settore merceologico di	
	riferimento (con riferimento all'attività principale	
	esercitata) in regola con i contributi associativi, non	
	dimissionari, e che non siano sottoposti alle sanzioni	
	di cui all'art. 12, primo comma lett. b). La votazione	
	è effettuata a scrutinio segreto.	
	5. Le elezioni e le delibere vengono adottate a	
	maggioranza di voti espressi; non vengono computati ad	
	ogni effetto gli astenuti ovvero le schede bianche e	
	quelle nulle. Nell'elezione del Presidente e	
	Vice-Presidente di Sindacato di Categoria, in caso di	
	parità di voti è necessario procedere immediatamente	
	con altra votazione; nel caso perduri, anche nella	
	seconda votazione, la situazione di parità viene eletto	
	il candidato più anziano con riferimento alla data di	
	iscrizione a "Confcommercio Imprese per	
	l'Italia-Mandamento di Bassano del Grappa".	
	6. Gli associati impossibilitati a partecipare possono	
	delegare il proprio voto solo ad altro associato	
	appartenente al medesimo Sindacato di Categoria ovvero	

a propri collaboratori famigliari purché regolarmente inquadrati all'interno dell'azienda sotto il profilo previdenziale, assicurativo o societario; in ogni caso ogni partecipante all'assemblea non può essere portatore di più di una delega.

7. Durante le assemblee elettive dei Sindacati di Categoria, la delega ad altro associato o ad un proprio collaboratore può essere conferita solo previa validazione della stessa, da effettuarsi almeno un giorno prima, presso la sede dell'Associazione da parte del Direttore o di altro funzionario preposto che ne assevererà la regolarità.

8. Il Presidente di Sindacato di Categoria, il suo Vice e gli eventuali componenti del Consiglio del Sindacato permangono in carica per 4 anni dalla data della loro elezione. Nel caso si renda vacante la carica di Presidente di Sindacato di categoria per sopraggiunti motivi di incompatibilità, decadenza o recesso della qualità di socio, ovvero dimissioni o per quanto stabilito all'art. 9 comma 2 sarà necessario procedere a nuove elezioni (sia del Presidente, del Vice-Presidente e dell'eventuale Consiglio di Sindacato) entro 4 mesi. Nel caso invece si renda vacante la carica del Vice Presidente, lo stesso potrà essere cooptato dal Presidente per il periodo residuo

di durata della carica.

9. La Sezione Settoriale, suddivisione interna dell'Associazione, riferita a particolari sezioni di categoria, segue la normativa del Sindacato di Categoria.

Art. 9 - Rapporti con l'Associazione

1. Le strutture ed i Presidenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nello svolgimento di attività presso o con Enti, Organismi ed Autorità e nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni, ecc., sono tenute ad informare preventivamente l'Associazione ed a concordare con essa gli indirizzi da seguire.

2. Qualora la Giunta accerti, da parte di tali Strutture, inosservanze delle direttive degli Organi e/o delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, nonché carente rappresentatività e qualora lo reputi necessario, potrà rimuovere il Presidente (e Vice-Presidente) in carica della Delegazione Comunale o del Sindacato di Categoria ed assumerne la gestione diretta delle attività, ovvero nominare un commissario per poi procedere, in tutti i casi entro 4 mesi, ad indire nuove elezioni.

3. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente di Associazione di categoria, di Delegazione Comunale e di Sezione possono essere ricoperte dai titolari e dai

legali rappresentanti delle ditte associate e non sono cumulabili tra loro; per le medesime debbono sussistere i requisiti richiesti per i componenti gli organi statutari precisati all'art.16. In via straordinaria, la Giunta può anche deliberare delle specifiche deroghe con riferimento al presente punto, nel senso che per casi di particolare esigenza o rappresentatività, l'assunzione delle cariche di Presidente e/o Vice-Presidente di Delegazione Comunale (o Sezione) o del Sindacato di Categoria possano essere autorizzate anche in capo ai collaboratori famigliari o dipendenti delle ditte associate.

4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa", attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali e provinciali.

5. Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità

stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

6. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi ed utilizzare i servizi, le consulenze e le iniziative promosse dall'Associazione.

Art. 10 - Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire in qualità di socio effettivo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.

2. La Giunta può respingere tale domanda, dandone motivata notifica con lettera raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata (P.E.C.) entro 30 giorni dalla presentazione. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione di mancato accoglimento della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento

della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Consiglio, che decide inappellabilmente nel termine di ulteriori 60 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per l'anno successivo.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa". Con i medesimi termini e analoghi modi è riconosciuta anche all'Associazione facoltà di disdetta.

6. I soci effettivi sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dalle delibere degli Organi Mandamentali, Provinciali e Nazionali competenti. In particolare, i soci che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove

previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.

Il contributo associativo è determinato in dipendenza

delle previsioni di bilancio approvate dall'Assemblea.

Il contributo associativo può anche essere

diversificato a seconda della Delegazione Comunale o

Categoriale di appartenenza, del tipo di forma

societaria, dal numero di soci e/o dipendenti e/o dal

numero di collaboratori famigliari; per gli "Anziani

del Commercio" di cui all'art.34, il Consiglio

determina un contributo associativo agevolato.

7. In presenza di particolari situazioni, su proposta

del Consiglio e su approvazione dell'Assemblea, possono

essere stabiliti contributi straordinari. I contributi

vengono notificati e riscossi secondo modalità e tempi

stabiliti dalla Giunta dell'Associazione.

8. Ad ogni modo, in caso di aumento dei contributi

associativi superiore al 30% rispetto alla quota

stabilita per l'anno precedente, è data facoltà al

socio di recedere con semplice comunicazione e quindi

non versare la quota associativa anche in deroga a

quanto sancito dai commi 4 e 5 del presente articolo.

L'obbligazione contributiva nasce automaticamente con

l'assunzione della qualifica di socio. Il contributo

per il primo anno del biennio di associazione è ridotto

alla metà in caso d'iscrizione nel secondo semestre;

non sono mai previste riduzioni di quota associativa in caso di cessazioni di attività in corso d'anno.

9. La posizione di iscritto (e il relativo contributo associativo) è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

10. Per conseguire loro particolari finalità, le suddivisioni interne di cui agli art.7 e 8 possono chiedere l'istituzione di ulteriori contributi, non rientranti nella disponibilità finanziaria dell'Associazione: allo scopo è necessaria l'approvazione da parte delle rispettive Assemblee e la ratifica della Giunta, che dispone altresì le modalità di riscossione.

11. La gestione dei fondi, retta in base alla normativa dell'Associazione, anche se nettamente separata dalla sua gestione finanziaria, avviene su direttiva dei rispettivi dirigenti, impegnati ad assumere la copertura dei costi, in assenza assoluta di responsabilità per l'Associazione. L'adesione, infine, a dirette contribuzioni richieste dalle Organizzazioni cui le suddivisioni interne aderiscano, è sempre di competenza del Consiglio dell'Associazione.

12. L'esercizio dei diritti sociali e negli Organi di cui agli art. 7 e 8 e all'art. 20 lettera a), b), c), e

d) nonché la rappresentanza dell'Associazione in enti o commissioni spetta ai soli soci in regola coi versamenti dei contributi e che non siano dimissionari.

13. I soci sono tenuti ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, adempiendo le disposizioni dagli stessi emanate. Tutte le cariche sociali sono gratuite fatta eccezione per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori e per il proboviro iscritto all'Albo degli Avvocati; la Giunta può preventivamente autorizzare ed il Consiglio può deliberare la corresponsione di un rimborso spese.

14. Non possono essere eletti alla Presidenza e/o Vice-Presidenza di Delegazione Comunale, Sindacato di Categoria, Gruppo Giovani o Gruppo Terziario Donna, ovvero permanere nell'incarico, gli associati che appartengano ad altri Enti o Organismi aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione, ovvero potenzialmente o effettivamente concorrenti con attività dell'Associazione.

15. Il Presidente dell'Associazione può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 11 Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Mandamento di Bassano del

Grappa" si perde:

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 10, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Codice Civile, compresi i contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, per azioni disonorevoli, per atti dannosi all'Associazione o alla sua immagine, per indisciplina nelle assemblee e nelle riunioni o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

c) per decadenza deliberata dalla Giunta a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi;

d) cessazione dell'attività economica esercitata salvo quanto previsto dall'art.6) secondo comma.

2. La proposta di esclusione di cui alla lettera b) del comma 1) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione dell'Assemblea deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Il socio può far pervenire le proprie osservazioni scritte e ha facoltà di intervenire in Assemblea.

4. La delibera dell'Assemblea è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

5. In caso di esclusione ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Codice Civile, l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di esclusione.

Art. 12 - Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria o di contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi, sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

3. La proposta di sospensione di cui alla lettera b) del comma 1) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

4. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie

osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

Art. 13 - Enti ed Organismi collegati, diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivesta specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione mandamentale.

Art. 14 - Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa", può essere costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza e Vice-Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi mandamentali.

Art. 15 - Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa", può essere costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza e Vice-Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi mandamentali.

Art. 16 - Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" sono i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8, 14 e 15, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa", eletti nel rispetto delle

disposizioni del presente Statuto, di quello di Confcommercio Vicenza e di quello Confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto, di quello confederale e di quello di Confcommercio Vicenza.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi,

collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello Confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi,

collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 17 - Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" la carica di Presidente dell'Associazione, Vice Presidente, Consigliere di Giunta, nonché quella di Direttore, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e Presidente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con chi ricopre o ha ricoperto nell'anno precedente mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici. Non possono essere eletti, ovvero permanere nell'incarico, gli associati che appartengano ad altri Enti o Organismi aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione, ovvero potenzialmente o

	effettivamente concorrenti con attività	
	dell'Associazione.	
	2. L'accettazione della candidatura o, comunque,	
	l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con	
	la carica di componente di un Organo associativo, ai	
	sensi del comma 1, comporta la decadenza di diritto	
	dalla carica ricoperta	
	3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di	
	componente di un Organo associativo, collegiale e	
	monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di	
	rappresentanze istituzionalmente riconosciute a	
	"Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di	
	Bassano del Grappa".	
	<u>Art. 18 - Durata</u>	
	1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia	
	mandamento di Bassano del Grappa." tutte le cariche	
	elettive sono svolte gratuitamente fatta eccezione per	
	la carica di Presidente del Collegio dei Revisori e per	
	il proboviro iscritto all'Albo degli Avvocati, salvo	
	che così come previsto dall'art.10 comma 13 il	
	Consiglio deliberi la corresponsione di un rimborso	
	spese.	
	2. Le Cariche di Presidente dell'Associazione,	
	Vice-Presidente e Consigliere di Giunta di cui alle	
	lettere c) e d) dell'art.20, hanno la durata di 5 anni.	

Art. 19 - Rieleleggibilità del Presidente

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" il Presidente dell'Associazione può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.
2. In ogni caso non può depositare la propria candidatura alla carica di Presidente dell'Associazione colui che ha già compiuto i 70 anni di età ovvero che

li compirà nel corso dell'anno.

Art. 20 - Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Bassano del Grappa" sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 21 - Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" è costituita da tutti i soci in regola con i contributi associativi, non dimissionari e che non risultino sospesi ai sensi dell'art. 12 comma 1-lett. b).

2. È ammessa la rappresentanza con delega secondo quanto disposto dall'art.23, quarto comma, anche se ogni componente dell'assemblea potrà essere portatore di una sola delega.

3. Possono assistere all'Assemblea i componenti degli Organi previsti dal presente Statuto.

4. Su invito del Presidente, possono inoltre assistere ed eventualmente prendere la parola, autorità, personalità ed esperti, anche non soci,

nonché dipendenti dell'Associazione.

Art. 22 - Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a. fissa gli indirizzi generali dell'Associazione e discute la relazione del Presidente, della Giunta o del Consiglio dell'Associazione;

b. approva, entro il 30 giugno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti nonché le relative linee programmatiche. Dispone l'inoltro del rendiconto consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori oltre che dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili a Confcommercio Vicenza;

c. Approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo - inoltrandolo a Confcommercio Vicenza;

d. Elegge le altre cariche sociali di nomina assembleare di cui alle lettere e) ed f) dell'art.20 (Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri);

e. Delibera eventuali contributi straordinari;

f. Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da Confcommercio Vicenza e conseguentemente dal sistema confederale di Confcommercio Imprese per l'Italia e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto.

Art. 23 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che può delegare il Vice-Presidente Vicario ovvero l'altro Vice-Presidente.

2. Le funzioni di Segretario dell'assemblea ordinaria sono svolte dal Direttore dell'Associazione o da un suo delegato. Se sono previste votazioni o altre delibere, possono essere nominati direttamente dall'Assemblea degli scrutatori, in numero di tre, e possono essere coadiuvati dal Direttore o da un suo delegato.

3. Nelle Assemblee straordinarie il segretario dovrà essere un Notaio designato dal Presidente dell'Associazione.

4. Gli associati impossibilitati a partecipare

possono delegare solo altro associato ovvero propri collaboratori famigliari purché regolarmente inquadrati all'interno dell'azienda sotto il profilo previdenziale, assicurativo o societario; in ogni caso ogni associato partecipante all'assemblea non può essere portatore di più di una delega.

5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e può essere inoltre convocata ogni qual volta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio lo ritengano opportuno; deve inoltre essere convocata tempestivamente ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Codice Civile, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di cui all'art.22, terzo comma.

7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante invito scritto (posta ordinaria, fax, posta elettronica) oppure a mezzo di avviso pubblicato sull'organo informativo dell'Associazione (notiziario o altre pubblicazioni), ovvero attraverso comunicato stampa su almeno due testate giornalistiche di rilevanza locale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

8. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione. L'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui il bilancio può essere consultato presso la sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione allorché sia presente, anche per delega, la metà più uno dei componenti.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione deve essere convocata almeno in un giorno successivo a quello indicato per la prima convocazione e si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di voti espressi.

10. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti di persona o per delega la metà più uno dei componenti.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione deve essere convocata almeno in un giorno successivo a quello indicato per la prima convocazione e si intende validamente costituita quando siano intervenuti di persona o anche per delega almeno 1/15 dei soci.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole di

almeno 3/4 (tre quarti) dei voti espressi.

11. Il recesso da Confcommercio Vicenza è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 38% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul predetto recesso, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente di Confcommercio Vicenza mediante lettera raccomandata a/r o PEC. L'eventuale deliberazione di recesso diventa operativa allo scadere del secondo esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato comunicato all'altra parte.

12. Il Presidente dell'assemblea stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni, che possono avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata di mano, salvo i casi espressamente stabiliti dal presente statuto.

13. In caso di parità nelle votazioni palesi è determinante il voto del Presidente; nelle votazioni segrete le votazioni si ripetono e, in caso di nuova parità, la proposta si intende respinta. In caso di parità di voto nelle elezioni delle cariche sociali (collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri) si intenderà eletto il candidato anagraficamente più anziano.

14. Non vengono computate ad ogni effetto le schede

bianche e quelle nulle ovvero gli astenuti.

Art. 24 - Consiglio: composizione

1. Il Consiglio è formato dai Presidenti delle Delegazioni Comunali di cui all'art.7, dai Presidenti dei Sindacati di Categoria di cui all'art.8 nonché, qualora costituiti ed eletti, dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e del Gruppo Terziario Donna di cui agli artt.14 e 15 e dal Presidente degli Anziani del Commercio di cui all'art.34. I componenti rimangono in carica all'interno del Consiglio per tutta la durata del loro mandato alla Presidenza di Delegazioni Comunale, Sindacato, Gruppo Giovani, Gruppo Terziario Donna, Anziani del Commercio e decadono con il cessare di tale carica. Essi sono quindi automaticamente sostituiti dai nuovi Presidenti di Delegazione Comunale, Sindacato, Gruppo Giovani, Gruppo Terziario Donna e Anziani del Commercio.

2. Su invito del Presidente, possono di volta in volta partecipare, senza diritto di voto:

a) I Vice-Presidenti delle Delegazioni Comunali, dei Sindacati o del Gruppo Giovani Imprenditori e Gruppo Terziario Donna, salvo quanto stabilito dall'art.26 comma 5.

b) Tecnici ed esperti di specifiche problematiche economiche, sindacali e giuridiche.

c) Dipendenti dell'Associazione e/o collaboratori.

Art. 25 - Consiglio: competenze

1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

a) determina le direttive d'azione della Associazione e ne stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;

b) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea. Predispone inoltre, entro il 30 novembre di ogni anno, il conto preventivo per l'anno successivo. Delibera altresì i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, le modalità per la loro riscossione e le relative linee programmatiche;

c) approva e modifica i regolamenti interni e propone all'assemblea l'istituzione di eventuali contributi straordinari;

d) determina la costituzione e il funzionamento dei Comitati dei settori merceologici omogenei;

e) determina l'organizzazione territoriale e

categoriale secondo i criteri stabiliti dal presente

Statuto;

f) assume le determinazioni di cui all'art. 10, 3° comma e quelle di cui all'art.12;

g) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;

h) su proposta del Presidente, nomina, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dal

sistema confederale, e revoca il Direttore

dell'Associazione;

i) svolge ogni altra attività ad esso demandata dal presente statuto;

l) delibera la decadenza dei soci effettivi per morosità ai sensi degli artt. 6 c. 3 e 9 c. 6;

m) ha ogni potere di straordinaria amministrazione e quindi, fra l'altro, ampia facoltà di acquistare e vendere beni immobili e mobili registrati, di assumere mutui anche ipotecari, di partecipare a società di qualsiasi tipo, di acquistare e vendere quote sociali e partecipazioni azionarie e di compiere qualsiasi atto che possa essere di interesse dell'Associazione, delegando ad intervenire negli atti suddetti il Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento il Vice-Presidente Vicario o il Vice-Presidente.

2. I componenti del Consiglio eleggono con un sistema

"a lista", il Presidente dell'Associazione, due Vice Presidenti, di cui uno vicario, e cinque Consiglieri di Giunta.

3. Il deposito delle liste per depositare e perfezionare le candidature a tali cariche, deve avvenire in Associazione almeno 7 giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio elettivo di cui all'art.27.

4. La lista, corredata dal relativo programma di governo dell'Associazione, deve necessariamente indicare il nominativo del candidato Presidente, quello del Vice-Presidente Vicario e dell'altro Vice-Presidente, nonché dei cinque candidati alla carica di Consigliere di Giunta. Le persone candidate "in lista" devono necessariamente essere ricomprese tra i componenti del Consiglio di cui all'art.24 (così come composto e formato in quel momento) ovvero dai relativi Vice-Presidenti di Delegazione Comunale o di Categoria; unica eccezione a tale vincolo è ammessa per il nominativo del candidato alla carica di Presidente che può anche essere un semplice associato.

Art. 26 - Consiglio: normali modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, di norma almeno

ogni quattro mesi, e, comunque, ogni

volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda la maggioranza della Giunta o del Consiglio stesso, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori.

2. In tali ultimi casi il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

4. La convocazione deve avvenire di norma per iscritto (posta ordinaria, fax, posta elettronica) con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza, per comprovata e grave necessità, la convocazione può avvenire anche telegraficamente e senza l'osservanza del termine di cui sopra.

5. Le sedute sono valide in prima convocazione se risulta presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio si intende validamente costituito in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione del consiglio va prevista almeno in un giorno successivo a quello della prima

convocazione. Nel caso di impedimento di un componente il Consiglio, è ammessa la delega scritta solo al proprio Vicepresidente di Delegazione Comunale, di Sindacato, di Gruppo Giovani o Gruppo Terziario Donna. Non è ammessa la delega ad altra persona o ad altro componente del Consiglio.

6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, è determinante il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi o per alzata di mano, salvo che riguardino persone.

Art. 27 - Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento per elezione di Giunta, Presidente e Vice-Presidenti dell'Associazione

1. Per l'elezione del Presidente dell'Associazione, dei due Vice-Presidenti e dei cinque consiglieri di Giunta, deve essere convocato un apposito Consiglio elettivo.

2. La Convocazione deve avvenire per iscritto (lettera, fax o posta elettronica.) con preavviso di almeno venti giorni e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché riportare sinteticamente i termini e le modalità per il

deposito delle candidature.

3. Ai fini del presente articolo, la seduta del Consiglio è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, il Consiglio si ritiene validamente costituito se è presente almeno 1/3 dei componenti; in caso contrario l'elezione dovrà essere rinviata ed il Consiglio nuovamente convocato entro 60 giorni. La seconda convocazione del consiglio va prevista almeno in un giorno successivo a quello della prima convocazione.

4. Solo ai fini del presente articolo, ciascun membro del Consiglio ha diritto al voto in base al seguente principio di rappresentatività: ogni Presidente di Sindacato di Categoria, ogni Presidente di Delegazione Comunale sono rappresentativi di un certo numero di associati; ciascun consigliere, dunque, ha diritto di voto nell'ambito del Consiglio e, conseguentemente, esprime tanti voti quanti sono gli associati da lui rappresentati. Il Consiglio dovrà predisporre un protocollo di lavoro per lo svolgimento delle elezioni: a titolo di semplificazione verrà attribuito un voto per ogni dieci associati rappresentati. Per i Presidenti di Delegazione Comunale, è, comunque, garantito un voto ad ogni Consigliere anche non rappresentativo di almeno dieci associati. Qualora

costituiti ed eletti, i Presidenti del Gruppo Giovani, del Terziario Donna e degli Anziani del Commercio, hanno diritto rispettivamente ad un voto.

5. Con riferimento alla quantificazione dei voti espressi dai Presidenti dei Sindacati di categoria, vengono computate le aziende associate in base al Sindacato principale di appartenenza; con riferimento alla quantificazione dei voti espressi dai Presidenti di delegazioni Comunale, le aziende associate con più di una unità locale nel Mandamento vengono computate in base all'ubicazione dell'unità principale.

6. Ai soli fini di partecipazione ai lavori del Consiglio secondo quanto stabilito dal presente articolo, ogni Consigliere potrà essere rappresentativo di un numero massimo di duecento associati.

7. La votazione avviene con scrutinio segreto in una unica tornata ove i componenti del Consiglio indicano la loro Lista preferita.

8. Vengono quindi eletti a ricoprire le cariche di Presidente, Vice-Presidente Vicario, Vice-Presidente e Consiglieri di Giunta i nominativi indicati nella Lista che riceve il maggior numero di preferenze espresse, così come definita e depositata secondo le modalità di cui all'art. 25 punto 4). In caso di parità di voti tra due o più liste, la votazione va immediatamente

ripetuta ed in caso permanga una situazione di parità anche in seconda votazione, l'elezione dovrà essere rinviata ed il Consiglio nuovamente convocato entro 60 giorni ferma restando la possibilità di presentare o modificare nei termini ulteriori Liste. Resta però inteso che qualora le schede nulle o bianche superino il 50% dei voti espressi, l'elezione non può essere convalidata ed il Consiglio dovrà nuovamente essere convocato entro 60 giorni ferma restando la possibilità di presentare o modificare nei termini ulteriori Liste.

9. Lo scrutinio è effettuato da Direttore dell'Associazione o da suo delegato, più altri tre componenti nominati dal Consiglio stesso.

10. Durante la seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente, Vice-Presidente e Consiglieri di Giunta, non è in nessun caso ammessa la rappresentanza con Delega.

11. In caso di dimissioni, decadenza o in ogni altro caso si renda vacante la carica del Presidente, la stessa sarà occupata dal Vice-Presidente Vicario e la Giunta provvederà a reintegrare il componente mancante per cooptazione tra i membri del Consiglio, che rimarrà in carica fino a naturale scadenza del mandato.

12. In caso di dimissioni, decadenza o in ogni altro caso si renda vacante la carica di un Vice-Presidente o

di altro componente, la Giunta provvederà a reintegrare il componente mancante per cooptazione tra i membri del Consiglio, che rimarrà in carica fino a naturale scadenza del mandato.

13. In caso di contestuali dimissioni del Presidente e del Vice-Presidente Vicario ovvero nel caso di contestuali dimissioni di almeno cinque degli otto componenti effettivi di Giunta, dovranno considerarsi automaticamente decadute tutte le cariche di Giunta ed il Consiglio dovrà provvedere, entro 60 giorni, a nuova elezione con le modalità di cui all' art.27.

Art. 28 - Giunta

1. La Giunta è composta oltre che dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, dai Vice Presidenti e da cinque Consiglieri. La Giunta nel suo seno affida i vari incarichi, tra i quali quello di delegato all'Amministrazione e quello di responsabile delle Delegazioni Comunali.

2. La Giunta:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio;
- b) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato;
- c) provvede all'amministrazione dell'Associazione,

tranne per ciò che è statutariamente demandato al Consiglio;

d) assume le delibere di cui all'art.10 comma 2;

e) si confronta, quando necessario, con i Presidenti delle Organizzazioni Categoriale e/o Territoriali per acquisire le più opportune informazioni in merito a questioni di rilevanza sindacale;

f) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;

g) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in organismi, enti o commissioni; ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche non soci;

h) determina annualmente i tempi di riscossione dei contributi associativi;

i) verifica costantemente l'attività delle Delegazioni Comunale e dei Sindacati di Categoria, adottando ove necessario i provvedimenti di cui all'art.9 comma 2.

3. La Giunta, mediante avviso (posta ordinaria, posta elettronica o fax) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente, che la presiede, ogniqualevolta lo ritenga necessario e comunque di norma almeno una volta al mese, con preavviso di almeno 8

giorni. In caso di suo impedimento, la Giunta può essere convocata dal Vice-Presidente Vicario.

4. Nei casi d'urgenza, la convocazione può avvenire anche telegraficamente, e senza l'osservanza del preavviso di cui sopra.

5. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno cinque componenti effettivi. Non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni, in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.

6. La Giunta per meglio svolgere le proprie mansioni e per perseguire con maggior efficienza gli scopi istituzionali, può anche nominare ulteriori componenti (detti Consiglieri Aggiunti), senza diritto di voto, scelti tra i membri del Consiglio ovvero tra tutti gli associati.

7. In ogni caso e qualora non già ricompreso tra i nominativi eletti nella Lista vincente, il Presidente della Delegazione Comunale di Bassano del Grappa entra di diritto quale ulteriore Consigliere di Giunta, con diritto di voto, per tutto il periodo in cui riveste tale carica Comunale (4 anni) e quindi con una durata diversa dal mandato quinquennale della Giunta. Le sue eventuali dimissioni non sono computate ai fini di cui all'art.27, comma 13.

8. Il componente di Giunta che risulta assente ingiustificato per più di 4 volte consecutive alle riunioni, decade automaticamente dalla carica.

Art. 29 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare al Vice-Presidente Vicario o ad altri componenti di Giunta, ovvero al Direttore o a funzionari dell'Associazione per quanto non incompatibile con la funzione svolta.

2. Il Presidente inoltre:

a) attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;

b) convoca e presiede le riunioni di Consiglio e di Giunta;

c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, di nominare avvocati e procuratori alle liti, di transigere le controversie, dandone notizia alla Giunta;

d) può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Organizzazione;

e) può convocare a suo giudizio i Presidenti delle strutture organizzative interne, di cui agli art.7, 8, 14 e 15 per l'esame di particolari problemi

organizzativi, di interesse generale o propri della struttura;

f) può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza, riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica.

3. Il Presidente, in caso di temporaneo impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario, ovvero, in mancanza o impedimento di questi, dall'altro Vice Presidente.

Art. 30 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa." è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio dei Revisori, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i..

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica per 5 anni e per il suo Presidente vigono le medesime disposizioni di incompatibilità di cui all'art.17 del presente Statuto. Il collegio viene convocato almeno una volta all'anno per la verifica del rendiconto consuntivo,

predisponendo peraltro una relazione da presentare all'Assemblea in sede di approvazione.

3. In generale il Collegio dei Revisori ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Associazione, di cui riferisce agli Organi.

4. La carica di Revisore è comunque incompatibile con qualunque altra carica negli Organi di cui all'art.20 lettere b), c), d) ed f).

5. Quando venga a mancare un componente effettivo del Collegio, subentra automaticamente il supplente più anziano; nei casi in cui si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede, nella riunione immediatamente successiva, alla nomina del nuovo Presidente avente i requisiti di cui al comma 1. Nel caso nessuno dei componenti sia in possesso dei necessari requisiti, il Collegio nominerà temporaneamente un Presidente esterno, iscritto al Registro dei revisori Legali, salvo poi far ratificare la sua nomina alla prima Assemblea.

6. L'Assemblea alla prima riunione provvederà quindi ad integrare il Collegio dei Revisori con la nomina del componente mancante ovvero qualora non intenda ratificare la nuova nomina del Presidente, a sostituirlo con altro.

7. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale

scadenza del mandato in corso.

8. Le funzioni del segretario del Collegio dei Revisori sono svolte dal Direttore o da suo delegato.

Art. 31 - Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Bassano del Grappa" è assicurato dal Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all'Albo degli Avvocati e due supplenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

2. In occasione della prima riunione del Collegio, i membri effettivi provvedono a nominare nel loro seno il Presidente.

3. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni non riservate dallo Statuto ad altri organi, in relazione all'applicazione dello Statuto stesso e di eventuali regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere vincolante per i soci su ogni controversia tra questi o tra gli stessi e gli organi statutari dell'Associazione, che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione o da tutte le parti tra cui la controversia è insorta. La pronuncia deve essere assunta di norma entro novanta

giorni dalla richiesta di intervento del Collegio.

4. L'adesione all'Associazione comporta la piena accettazione dell'obbligo del ricorso al Collegio dei Probiviri sulle questioni di cui sopra.

5. Il Collegio dura in carica per 5 anni e per il suo Presidente vigono le medesime disposizioni di incompatibilità di cui all'art. 17 del presente Statuto.

6. La carica di Probiviro è comunque incompatibile con qualunque altra carica negli Organi di cui all'art.20 lettere b), c), d) ed e).

7. Le funzioni di Segretario del Collegio sono svolte, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, dal Direttore o da un suo delegato.

8. Quando venga a mancare un componente effettivo del Collegio, subentra automaticamente il supplente più anziano: nei casi in cui si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede, nella riunione immediatamente successiva, alla nomina del nuovo Presidente. Qualora invece venga a mancare il componente iscritto all'Albo degli Avvocati, il Collegio di sua iniziativa provvederà a cooptare un sostituto, salvo poi far ratificare nella prima Assemblea utile, tale nuova nomina.

9. L'Assemblea alla prima riunione provvederà ad integrare il Collegio con la nomina del componente

mancante ovvero qualora non concordi con la nuova nomina del Componente iscritto all'albo degli avvocati, a sostituirlo con altro.

10. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

Art. 32 - Direttore e Uffici

1. L'Associazione per l'esercizio della propria attività dispone di una organizzazione tecnico-burocratica con uffici e servizi dislocati nel capoluogo mandamentale e, ove ritenuto opportuno, in altre sedi del territorio mandamentale.

2. Sovrintende alla organizzazione e alla disciplina degli uffici dell'Associazione un Direttore, nominato dal Consiglio, responsabile della segreteria dei predetti organi associativi, che svolge la sua attività secondo le direttive del Presidente, in esecuzione anche delle deliberazioni degli organi statutari. Il Direttore dispone per le spese e per le riscossioni ordinarie.

3. Ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici. Firma la corrispondenza ordinaria dell'Associazione e controfirma quella degli Organi collegiali e delle suddivisioni interne dell'Associazione, quali le Associazioni di categoria, le Delegazioni, le Sezioni e

le Consulte. Coadiuvava inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa a titolo consultivo alle riunioni degli stessi Organi e di tutte le consulte e le suddivisioni interne dell'Associazione. Funge da segretario, accertandone la regolare composizione, delle assemblee e riunioni indette nell'ambito dell'Associazione in tutto il territorio mandamentale, delegando in sua assenza o impedimento un collaboratore, tranne nei casi in cui tale compito sia espressamente attribuito dallo statuto ad un Notaio.

Di ogni assemblea o riunione è redatto apposito sintetico verbale. Atti e documenti sono conservati negli archivi degli uffici dell'Associazione per tutto il tempo in cui possono estrinsecare la loro validità, avuto riguardo alla natura giuridica dell'Associazione.

4. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore

di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 33 - Consulte Mandamentali

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" può promuovere la costituzione di Consulte Mandamentali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa", anche conformemente alle indicazioni di Confcommercio Vicenza.

2. Le Consulte hanno il compito di rappresentare, in seno all'Associazione, in modo unitario, le istanze delle varie categorie di imprese del rispettivo settore e di contribuire alla individuazione e alla elaborazione della azione politico-sindacale dell'Associazione. Il funzionamento delle Consulte è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio, in analogia a quanto stabilito in materia dallo Statuto provinciale.

Art.34 - Anziani del Commercio

1. I titolari, i loro collaboratori famigliari ovvero i soci di aziende associate che cessano definitivamente la propria attività e che risultino titolari di pensione diretta, possono comunque rimanere associati all'organizzazione ovvero avanzare richiesta di adesione, versando una quota associativa annuale agevolata, stabilita dal Consiglio.

2. Per gli stessi valgono le medesime disposizioni di cui all'art.10 del presente Statuto.

3. Agli "Anziani del Commercio" possono essere affidati incarichi di rappresentanza in Enti, Organizzazioni o Commissioni.

4. Gli Anziani del commercio associati possono eleggere un proprio Presidente ed almeno un Vice-Presidente.

5. Il Presidente degli "Anziani del Commercio" partecipa alle sedute del Consiglio in quanto suo componente effettivo.

Art. 35 - Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Bassano del Grappa" è costituito:

A) da tutti i beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione o ad essa venuti in proprietà a

qualsiasi legittimo titolo;

B) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate;

C) dal fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con l'Ente, costituito da un deposito monetario non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila).

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

A) contributi associativi;

B) interessi attivi e rendite patrimoniali;

C) somme riscosse per qualsiasi altro titolo, comprese quelle a titolo di rimborso spese per particolari servizi prestati alle ditte associate;

D) le erogazioni liberali e contributi di ogni soggetto pubblico e privato sia in denaro che in natura;

E) ogni bene lasciato in eredità;

F) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto;

G) contributi di funzionamento da parte di "Confcommercio Vicenza" per il sostentamento delle finalità istituzionali dell'associazione, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati.

3 E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4 In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto di Confcommercio Vicenza e di quello Confederale.

Art. 36 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa." ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 37 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Bassano del Grappa", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

2. Per la convocazione e la validità dell'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento

dell'Associazione, trovano inderogabilmente
applicazione le disposizioni di cui all'art.21, terzo
comma, del codice civile.

Art. 38 - Disposizioni Finali

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello
Statuto di Confcommercio Vicenza, di quello confederale
e le norme dettate dal Codice Civile con particolare
riferimento a quelle previste per le associazioni
riconosciute.

2. Il presente statuto entra in vigore il giorno 15
ottobre 2025.

F.to: Paolo Lunardi

F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)